

AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE
UFFICIO COORDINAMENTO EVENTI
Prot.n. Q10/3-9/11-1 (2679)

OGGETTO: Direttiva sulle modalità
di realizzazione di eventi su suolo pubblico.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	14.00
iniziata	alle ore	14.00
terminata	alle ore	15.30

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si
esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il provvedimento NON comporta spesa o
riduzione d'entrata.

Data, 12 OTT. 2011

Con la seguente composizione:

IL DIRETTORE
Leo dott. B. Comelli Vita

	presenti
IL SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	si
Maurizio CONSOLI	-
Fabio OMERO	si
Andrea MARIANI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Elena PELLASCHIAR	si
Laura FAMULARI	si
Emiliano EDERA	si
Elena MARCHIGIANI	si
TOTALE	10

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000/267, si
esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Data, 14 OTT. 2011

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

Eto dott. VINCENZO DI MAGGIO

Partecipa il Segretario Generale
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 21.10.2011 al 5.11.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

ai fini dell'organizzazione di eventi su suolo pubblico è necessario esaminare molteplici aspetti sia legati alla discrezionalità politica relativamente al tipo di evento ed al luogo in cui realizzarlo sia tecnici quali la fattibilità rispetto alle norme di utilizzo del sito considerate le strutture necessarie, la salvaguardia del suolo pubblico, la garanzia dell'effettuazione delle pulizie durante e dopo l'evento, il rispetto dei limiti orari e di decibel per le emissioni sonore, le ordinanze in linea di viabilità e di chiusura e/o sgombero, le concessioni di suolo pubblico, la garanzia della sicurezza attraverso l'assistenza/scorta della Polizia Municipale, il rilascio del TULPS, ecc.

nella seduta di dd.30.09.2011 la Giunta ha espresso l'intendimento di definire alcune linee di indirizzo per la concessione delle piazze e delle vie della città per manifestazioni o eventi individuando criteri di fondo ed elementi utili per successive delibere di regolamentazione puntuale con le quali tali indirizzi diventeranno pienamente esecutivi;

gli obiettivi fondamentali sono:

- consentire e promuovere la realizzazione di eventi e manifestazioni che valorizzino la città, la sua vitalità culturale e che costituiscano elemento di attrazione per concittadini e per ospiti.
- Tutelare il valore architettonico, storico delle piazze e delle vie della città, il mantenimento del loro decoro anche in considerazione degli importanti interventi di ristrutturazione già effettuati o che si faranno.
- Ricercare un equilibrio tra manifestazioni fieristiche sulle pubbliche vie e l'esigenza di promozione e di valorizzazione del tessuto commerciale locale, che è patrimonio economico importante dell'intera comunità.
- Ricercare l'equilibrio tra il diritto allo svago e al divertimento, anche serale, tipici in particolare di una città a vocazione turistica e universitaria e il diritto alla quiete e al riposo dei cittadini;

considerato che:

già esistono alcuni provvedimenti amministrativi che regolano l'una o l'altra parte dell'organizzazione dell'evento e che si ritiene opportuno pertanto riunirli in un'unica direttiva;

Suolo pubblico:

1. le norme per il rilascio delle concessioni sono stabilite dal Regolamento Comunale del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche: ai sensi dell'art.3 le occupazioni diverse da quelle riguardanti attività edilizie nelle zone di cui all'allegato "A" (Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza della Borsa, Piazza Sant'Antonio, Colle di san Giusto e Rive dal Molo Audace alla Stazione Marittima), possono essere rilasciate solo sulla base di un preventivo parere della Giunta o dell'Assessore competente all'uopo delegato;
2. con riferimento a Piazza dell'Unità d'Italia la D.G. n.210 dd.17.04.2002 "Indirizzi per l'utilizzo della Piazza dell'Unità d'Italia in caso di manifestazioni di particolare rilevanza. Approvazione delle relative norme tecniche esecutive", nel riservare alla Giunta l'espressa autorizzazione, stabilisce di consentirne l'utilizzo soltanto per cerimonie pubbliche o manifestazioni di particolare valenza simbolica per la città e per la partecipazione collettiva ad eventi di più intenso significato, con esclusione di manifestazioni di carattere essenzialmente commerciale o che, comunque non risultino consoni alla dignità e importanza del luogo. La D.G. n. 368 dd.14.07.2003 ha apportato delle integrazioni ampliando le manifestazioni anche a quelle culturali e musicali e/o intellettuali di richiamo turistico per la città ovvero per eventi straordinari di particolare interesse cittadino ovvero per manifestazioni politico/sindacali a carattere nazionale, con esclusione di manifestazioni di carattere essenzialmente commerciale, con particolare riferimento alla vendita ed alla somministrazione. Con le medesime sono state approvate le norme tecniche ed esecutive successivamente aggiornate dalla D.G. n. 550/2009;
3. la D.G. n.550 dd. 19.10.09 "Applicazione cauzioni a garanzia della preservazione del suolo pubblico e dei beni di proprietà del Comune di Trieste in caso di manifestazioni", ha stabilito gli importi delle cauzioni ed i criteri di applicazione delle stesse a garanzia sia di eventuali danni al suolo pubblico (aree riqualificate) sia a beni (sale, transenne, sedie, ecc.) di proprietà del Comune di Trieste.

Pulizia delle aree.

L'art 40 "Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche" del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e la Pulizia del Territorio del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione Consiliare n.71 dd.23.11.2010, prevede che "gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare, anche senza fini di lucro, manifestazioni che prevedano l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico (quali concerti, fiere, sagre, feste, mostre, eventi sportivi, ecc.) allo

scopo di garantire, nel corso e al termine di queste, una adeguata pulizia del suolo e la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza delle manifestazioni stesse, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalle stesse. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore stesso". Oltre all'area data in concessione, in sede di accordo con il Gestore del servizio, potranno essere definiti anche i limiti di un'area limitrofa circostante nella quale dovrà essere egualmente garantita la pulizia.

Autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S.

L'art.68 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" prevede che "senza licenza del Questore (funzione attribuita ai Comuni con D.P.R. n.616/1977) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti.." come integrato dall'art.69 che amplia anche alle esposizioni alla pubblica vista di rarità, persone, animali, ecc.". L'art.80 inoltre subordina la concessione della licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica da parte della commissione tecnica di vigilanza sui pubblici spettacoli, incardinata attualmente nell'Ufficio Coordinamento Eventi.

Immissioni sonore.

Con deliberazione giuntaletale 218 del 19.3.2001 è stato approvato lo studio di aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale, "ai soli fini della sua applicazione alle attività e/o manifestazioni all'aperto e/o in luogo pubblico o aperto al pubblico temporanee che comportano emissioni sonore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della L.447/95, in particolare applicando le 6 classi di destinazione d'uso del territorio, sotto il rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14.11.1997..." demandando a successiva ordinanza l'applicazione di quanto sopra, con le relative modalità di deroga già previste con un precedente atto sindacale del 21.7.1999;

pertanto, con successiva ordinanza dirigenziale del 11.06.2001, emanata ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, della Legge n.447/1995 e dei successivi D.P.C.M. 14.11.1997 e Decreto Min.Ambiente 16.03.1998, ed in ottemperanza alla D.G. n.218 dd.19.03.2001, il Direttore del Servizio Ambiente ha stabilito i limiti diurni (6.00-22.00) e notturni (22.00-6.00) di immissioni sonore in caso di svolgimento di attività e/o di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché i valori limite differenziali di immissione, prevedendo la possibilità di derogare concedendo il superamento di 5 decibel (in rapporto al criterio sia assoluto che differenziale) per manifestazioni che si protraggono comunque non oltre le ore 24.00, previa

presentazione da parte dell'organizzatore dell'attestato di prova del rispetto dei limiti così incrementati nella situazione ritenuta più sfavorevole.

La stessa ordinanza prevedeva la possibilità di disporre una deroga per manifestazioni di particolare interesse nazionale ed internazionale nonché quelle di interesse pubblico.

Con D.G. n.414 dd.20.08.2003 sono state apportate le seguenti modifiche prevedendo nuove deroghe:

a) autorizzazione in deroga con superamento di 15 decibel in rapporto al criterio assoluto e di 10 decibel in rapporto al criterio differenziale per manifestazioni temporanee che si svolgono nello stesso sito per un massimo di 3 giornate consecutive, da ripetersi per non più di 3 volte nell'arco di 30 giorni (con intervallo di altri 30 giorni prima di effettuare un'altra manifestazione, riducibile previa valutazione dell'ubicazione delle abitazioni circostanti) e con orario limite fino alle 23.30. Oltre tale orario le autorizzazioni saranno rilasciate senza alcuna deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora di cui alla tab. C del D.P.C.M. 14.11.1997.

Concessione di contributi e vantaggi economici.

Regolamento per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della L.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti Pubblici e privati approvato con D.C. n.72 dd.23.11.2010;

preso atto che:

con riferimento a Piazza dell'Unità d'Italia e Piazza Verdi si ritiene opportuno:

- precisare che le stesse verranno concesse per manifestazioni di alto carattere istituzionale e per grandi eventi culturali. Potranno inoltre essere valutate richieste di utilizzo delle piazze per eventi significativi di breve durata (ad esempio saggi di società sportive, partenze e arrivi di gare, manifestazioni, etc.) che non comportino pesanti o significative installazioni fisse.
- ampliare le limitazioni imposte dalle D.G. n.210 dd.17.04.2002 e D.G. n. 368 dd.14.07.2003 vietando l'accesso a tutti i mezzi motorizzati (con esclusione di quelli necessari all'allestimento/disallestimento), al fine di evitare un ulteriore degrado della pavimentazione di pregio;

con riferimento a Piazza della Borsa si ritiene opportuno precisare che potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico che presuppongano l'installazione di strutture significative, quali gazebo, stand e padiglioni espositivi, solo previa valutazione della qualità

dell'iniziativa, della sua sostenibilità in termini di impatto sulla pavimentazione e sull'arredo urbano e della qualità delle strutture espositive proposte;

altre vie e piazze della città in generale possono essere concesse per fiere, mostre o manifestazioni che presuppongano l'installazione di significative strutture previa valutazione dell'impatto sull'arredo urbano, sulle attività delle zone interessate e sulla qualità della vita dei residenti e comunque tenendo presente le seguenti condizioni:

1. la realizzazione di fiere aventi carattere commerciale è consentita negli spazi previsti in ogni caso e con le modalità consolidate in occasione di eventi quali la Barcolana, la Bavisela, la ricorrenza di San Nicolò;
2. nel periodo intercorrente tra San Nicolò e il Santo Natale l'attività di mercatini sarà autorizzata per periodi limitati, ed esclusivamente per la promozione e la vendita di prodotti tipici delle festività medesime, quali ad esempio addobbi e decorazioni natalizie, prodotti alimentari tipici confezionati, decorazioni comunque legate alle festività, escludendo perciò promozione e vendita di prodotti significativamente concorrenziali con l'offerta commerciale locale.
3. negli altri periodi dell'anno l'occupazione del suolo pubblico per fiere o manifestazioni che presuppongano spazi espositivi di vendita di beni e prodotti e di vendita e somministrazione di prodotti alimentari saranno autorizzate sulla base di quanto previsto al primo comma del presente punto 3) e in ogni caso con i seguenti criteri:
 - per quanto riguarda eventi con carattere periodicamente ripetitivo perseguendo l'obiettivo della rotazione in diverse zone della città e ciò con il fine anche di valorizzare le diverse piazze e i diversi rioni.
 - in ogni caso ammettendo manifestazioni orientate alla valorizzazione di prodotti di qualità.
 - definendo una durata massima non superiore a 9 giorni e ciò per limitare l'impatto sul territorio interessato, ulteriormente ridotti a 4 nel caso di eventi il cui programma preveda nelle serate la somministrazione e l'intrattenimento di pubblico sul posto;

con riguardo ad eventi legati alle campagne elettorali si stabilisce che le relative concessioni saranno regolamentate tempestivamente dalla Giunta Comunale con speciali disposizioni;

con riferimento a circhi e luna park la Giunta Comunale si riserva di individuare, di volta in volta e a seguito delle domande presentate, la collocazione più idonea;

infine, relativamente al limite di orario delle manifestazioni musicali si ritiene opportuno fissarlo alle ore 23.00, a tutela del riposo delle persone, fatte salve quelle manifestazioni che rientrano nelle fattispecie di deroga riportate nei provvedimenti amministrativi emessi in materia di immissioni sonore sopra citati;

ritenuto opportuno che:

tutte le proposte/progetti/ricieste relative alla realizzazione di eventi su suolo pubblico (o su aree utilizzate in modo analogo) siano sottoposte al Sindaco dagli stessi organizzatori e/o dall'Assessore competente per materia che ne curerà, attraverso i suoi Servizi/Uffici, l'organizzazione e tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dai provvedimenti esistenti in materia di cui ai precedenti paragrafi;

dato atto che:

con D.G. n. 179 dd.09.05.2005 sono state affidate all'Ufficio Coordinamento Eventi la gestione e l'emissione degli atti relativi alle autorizzazioni di suolo pubblico per i set cinematografici e quelli legati alle manifestazioni;

il Servizio/Ufficio a cui è stata assegnata la competenza a gestire l'evento dovrà chiedere preventivamente all'Ufficio Coordinamento Eventi informazioni relative alla disponibilità dell'area/aree di suolo pubblico coinvolte nonché fornire allo stesso tutti gli elementi necessari per la predisposizione della concessione di suolo pubblico: estremi della delibera giunta di approvazione dell'evento, planimetrie, elenchi mezzi necessari all'allestimento/disallestimento, foto/rendering delle strutture per eventi che si svolgono in Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza della Borsa e Piazza Verdi, estremi del versamento o polizza fideiussoria per eventuali cauzioni, convenzione con Acegas per pulizie, ecc;

anche l'onere del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" viene posto a carico del Servizio/Ufficio a cui è stata assegnata la competenza a gestire l'evento, fatte salve le autorizzazioni relative a manifestazioni di carattere commerciale (quali ad esempio sagre, feste paesane, ecc.) per le quali non è prevista una collaborazione/coorganizzazione del Comune di Trieste;

visti:

- il D.Lgs.267/2000;
- gli artt.75 e 131 dello Statuto comunale;

ritenuto:

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di regolamentare la realizzazione di eventi su suolo pubblico e razionalizzare l'uso del centro storico;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. **di approvare**, ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni già esistenti concernenti la realizzazione di eventi su suolo pubblico di cui alle premesse, le seguenti disposizioni:

a) Piazza dell'Unità d'Italia e Piazza Verdi potranno essere concesse per manifestazioni di alto carattere istituzionale e per grandi eventi culturali. Potranno inoltre essere valutate richieste di utilizzo delle piazze per eventi significativi di breve durata (ad esempio saggi di società sportive, partenze e arrivi di gare, manifestazioni, etc.) che non comportino pesanti o significative installazioni fisse;

b) in Piazza della Borsa potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico che presuppongano l'installazione di strutture significative, quali gazebo, stand e padiglioni espositivi, solo previa valutazione della qualità dell'iniziativa, della sua sostenibilità in termini di impatto sulla pavimentazione e sull'arredo urbano e della qualità delle strutture espositive proposte;

c) altre vie e piazze della città in generale possono essere concesse per fiere, mostre o manifestazioni che presuppongano l'installazione di significative strutture previa valutazione dell'impatto sull'arredo urbano, sulle attività delle zone interessate e sulla qualità della vita dei residenti e comunque tenendo presente le seguenti condizioni:

- la realizzazione di fiere aventi carattere commerciale è consentita negli spazi previsti in ogni caso e con le modalità consolidate in occasione di eventi quali la Barcolana, la Bavisela, la ricorrenza di San Nicolò;

- nel periodo intercorrente tra San Nicolò e il Santo Natale l'attività di mercatini sarà autorizzata per periodi limitati, ed esclusivamente per la promozione e la vendita di prodotti tipici delle festività medesime, quali ad esempio addobbi e decorazioni natalizie, prodotti alimentari tipici confezionati, decorazioni comunque legate alle festività, escludendo perciò promozione e vendita di prodotti significativamente concorrenziali con l'offerta commerciale locale.

- negli altri periodi dell'anno l'occupazione del suolo pubblico per fiere o manifestazioni che presuppongano spazi espositivi di vendita di beni e prodotti e di vendita e somministrazione di prodotti alimentari saranno autorizzate sulla base di quanto previsto al primo comma del presente punto 3) e in ogni caso con i seguenti criteri:

- per quanto riguarda eventi con carattere periodicamente ripetitivo perseguendo l'obiettivo della rotazione in diverse zone della città e ciò con il fine anche di valorizzare le diverse piazze e i diversi rioni;

- in ogni caso ammettendo manifestazioni orientate alla valorizzazione di prodotti di qualità;
- definendo una durata massima non superiore a 9 giorni e ciò per limitare l'impatto sul territorio interessato, ulteriormente ridotti a 4 nel caso di eventi il cui programma preveda nelle serate la somministrazione e l'intrattenimento di pubblico sul posto;

d) con riguardo ad eventi legati alle campagne elettorali si stabilisce che le relative concessioni saranno regolamentate tempestivamente dalla Giunta Comunale con speciali disposizioni;

e) con riferimento a circhi e luna park la Giunta Comunale si riserva di individuare, di volta in volta e a seguito delle domande presentate, la collocazione più idonea;

2. **di ampliare**, con riferimento a Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza Verdi e Piazza della Borsa, le limitazioni imposte dalle D.G. n.210 dd.17.04.2002 e D.G. n. 368 dd.14.07.2003 vietando l'accesso a tutti i mezzi motorizzati (con esclusione di quelli necessari all'allestimento/disallestimento), al fine di evitare un ulteriore degrado della pavimentazione di pregio;
3. **di fissare** alle ore 23.00, a tutela del riposo delle persone, il limite orario cui tutte le manifestazioni musicali debbano attenersi qualora non rientrino nelle fattispecie di deroga riportate nei provvedimenti amministrativi emessi in materia di immissioni sonore citati nelle premesse;
4. **di mantenere** in capo all'Ufficio Coordinamento Eventi la competenza al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per i set cinematografici e quelli legati alle manifestazioni;
5. **di subordinare** il rilascio di concessioni di suolo pubblico legate alle manifestazioni all'ottenimento da parte del Servizio/Ufficio a cui è stata assegnata la competenza a gestire l'evento di tutti gli elementi necessari per la predisposizione delle stesse: estremi della delibera giunta di approvazione dell'evento, planimetrie, elenchi mezzi necessari all'allestimento/disallestimento, foto/rendering delle strutture per eventi che si svolgono in Piazza dell'Unità d'Italia, Piazza della Borsa e Piazza Verdi, estremi del versamento o polizza fideiussoria per eventuali cauzioni, convenzione con Acegas per pulizie, ecc.;
6. **di porre** in capo del Servizio/Ufficio a cui è stata assegnata la competenza a gestire l'evento anche l'onere del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", fatte salve le autorizzazioni relative a manifestazioni di carattere commerciale (quali ad esempio sagre, feste paesane, ecc.) per le quali non è prevista una collaborazione/coorganizzazione del Comune di Trieste;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di regolamentare la realizzazione di eventi su suolo pubblico e razionalizzare l'uso del centro storico.

Il Sindaco Cosolini fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 [così come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004] della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003.

La suesposta deliberazione assume il n. 438.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d